

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11 quaterdecies "Interventi strutturali, per la ricerca e l'occupazione" che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle

attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni;

Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, e in particolare:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l'art. 56, relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone quanto segue:
  - il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;

- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Protocollo d'Intesa tra le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1265 del 13 ottobre 1999, per la gestione condivisa della popolazione del cervo appenninico, detta dell'"Acquerino", attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni a prescindere dalle suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato;

Atteso che il sopra richiamato Protocollo d'Intesa tra le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, al fine di consentire una corretta, organica ed unitaria forma di gestione della popolazione di cervo dell'"Acquerino", prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione di Coordinamento assistita da una Commissione Tecnica per la predisposizione dei necessari strumenti di gestione, tra i quali, un apposito Regolamento per la gestione faunistico-venatoria della popolazione di Cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano;

Visto altresì il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna", ed in particolare:

- l'art. 7, che prevede, per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale, l'individuazione di un comprensorio, geografico e amministrativo, di gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente;
- l'art. 8, che prevede, tra l'altro, che per ciascun Comprensorio vengano individuate:
  - una Commissione di Coordinamento, nominata dalla Regione e composta dai rappresentanti delle Regioni interessate, da tutti i soggetti a vario titolo deputati alla gestione della specie (ATC, Parchi, Aziende faunistiche) e da un rappresentante dell'ISPRA;

- una Commissione Tecnica composta da un tecnico di comprovata esperienza nella gestione del cervo valutata dell'ISPRA, nominato da ciascuna delle Province (ora Regione) ricadenti nel Comprensorio di gestione e da un rappresentante dell'ISPRA;
- l'art. 9, che individua, quali strumenti di gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio:
  - un Piano poliennale di gestione, parte integrante dei Piani faunistici provinciali (ora Piano Faunistico-Venatorio regionale), proposto dalle Commissioni tecniche sulla base delle indicazioni fornite dalle Commissioni di Coordinamento e approvato dalle Province (ora Regione), che definisce:
    - a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;
    - b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;
    - c) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria del cervo nel comprensorio;
  - un Programma annuale operativo proposto dalle Commissioni tecniche alle Commissioni di Coordinamento, che costituisce lo strumento di attuazione delle attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Poliennale di gestione e che deve contenere:
    - a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento degli areali riproduttivo e annuale della popolazione;
    - b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola Provincia (dimensione sub-provinciale);
    - c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;
    - d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
    - e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti all'impatto della specie sulle attività antropiche;

- f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti di gestione;
  - g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
  - h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;
  - i) gli eventuali interventi di cattura;
  - j) la definizione dei soggetti responsabili delle attività di cui sopra nonché le modalità e i tempi per la realizzazione delle stesse;
- l'art. 10, il quale dispone che il prelievo venatorio del cervo e le operazioni ad esso collegate sono organizzate in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio. Il prelievo viene ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali;

Dato atto che l'areale appenninico è stato suddiviso in tre comprensori ACATER (Areale Cervo dell'Appennino Toscano, Emiliano-Romagnolo):

- Centrale: Città metropolitane di Bologna e Firenze, province di Prato e Pistoia;
- Orientale: province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze;
- Occidentale: province di Modena, Parma, Reggio-Emilia e Lucca;

Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" (PFVNER 2018-2023) approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, comprensivo del Piano poliennale di Gestione del cervo ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Regionale n. 1/2008, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove si prevede che, nei confronti del cervo, oltre alla dovuta attenzione al tema del contenimento degli impatti ai comparti agro-forestale e viario, sia necessario far fronte alla necessità di produrre un adeguamento gestionale, che consenta di snellire le pratiche annuali ed adeguare la superficie oggetto di gestione all'areale regionale di presenza dell'ungulato. La

conservazione del cervo nell'Appennino Emiliano-Romagnolo si conferma una priorità a cui si intende dare attuazione diversificando l'approccio gestionale sulla base dei differenti scenari evidenziati. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il cervo (§ 2.8.2), definisce:

- nel comprensorio omogeneo 1, in ragione dei potenziali impatti sulle attività imprenditoriali, un obiettivo non conservativo nei confronti del cervo. Il prelievo venatorio deve, quindi, tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio si applica questo obiettivo gestionale. L'areale del cervo si estende sino al limite tra i comprensori omogenei 1 e 2 su un ampio fronte, oltrepassandolo localmente verso nord. I dati georeferenziati relativi ai sinistri che vedono coinvolto il mammifero e quelli inerenti agli impatti sulle produzioni agricole, mostrano come incursioni sporadiche dell'ungulato nel comprensorio omogeneo 1 siano già ripetutamente occorse;
- nei comprensori omogenei 2 e 3, è consentito programmare densità comprese nella forbice 1-4 capi/kmq. Il prelievo venatorio dovrà essere concentrato nei distretti e, all'interno di questi, nelle sub-unità gestionali in cui si addensano gli impatti a carico delle attività agroforestali. Il riferimento, in questo senso, è rappresentato dall'area critica per i danni da cervo. Alle Aziende Venatorie attive nella gestione del cervo si applicano i criteri e gli obiettivi stabiliti per il distretto in cui ricadono;

Atteso che i Programmi annuali di gestione 2021-2022 relativi alla popolazione di cervo dell'ACATER Centrale, Orientale e Occidentale predisposti dalle Commissioni tecniche dei predetti comprensori, ai sensi di quanto previsto dal sopra richiamato art. 9 del Regolamento Regionale n. 1/2008, sono stati inviati alle Commissioni di Coordinamento dell'ACATER Centrale in data 23 agosto 2021, alla Commissione di Coordinamento dell'ACATER Occidentale in data 28 agosto 2021 e alla Commissione di Coordinamento dell'ACATER Orientale in data 25 agosto 2021;

Preso atto che, in esito a tale invio, non sono pervenute osservazioni né proposte di modifica dei Programmi annuali;

Visti:

- la nota Protocollo n. 0829908.U dell'8 settembre 2021 con

la quale è stato richiesto ad ISPRA il previsto parere in merito alla proposta di Piano Annuale Operativo degli ACATER Centrale, Orientale e Occidentale;

- il parere pervenuto da ISPRA con nota Prot. n. 0881052.E del 20 settembre 2021, relativo alle proposte di piano di abbattimento inerenti ai Comprensori ACATER Centrale, Orientale e Occidentale, nel quale detto Istituto esprime parere favorevole ai piani di prelievo presentati per le province dell'Emilia-Romagna nei succitati ACATER, in quanto i tassi di prelievo proposti risultano sostenibili dalle popolazioni con una ripartizione in classi di sesso ed età accettabili;

Richiamato altresì il Calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022 approvato con propria deliberazione n. 491 del 12 aprile 2021;

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di provvedere, per la porzione di territorio della Città metropolitana di Bologna e delle Province di Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia e Parma, all'approvazione:

- dei Programmi annuali operativi relativi alla gestione del cervo dell'ACATER Occidentale, Centrale e Orientale per la stagione venatoria 2021-2022 nella formulazione di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del presente atto del quale costituiscono parti integranti e sostanziali;
- dei piani di prelievo delle medesime popolazioni di cervo contenuti nei sopra richiamati Programmi annuali operativi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9, comma 4, e 10 del citato Regolamento Regionale n. 1/2008, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021-2022 approvato con la soprarichiamata deliberazione n. 491/2021;

Preso atto, inoltre, della proposta relativa al prelievo di selezione del muflone pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio-Emilia per il Distretto 3M, sulla quale è stato acquisito il previsto parere di ISPRA, favorevole sia in merito alla struttura del piano di abbattimento sia in relazione all'entità dei capi prelevabili in quanto coerenti con i contenuti del Piano Faunistico-Venatorio regionale e con le indicazioni delle citate "Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi", conservato agli atti e registrato al Prot. n. 0883492.E del 21 settembre 2021;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del "Piano di prelievo del muflone", così come riportato nell'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021-2022, approvato con la già citata propria deliberazione n. 491/2021;

Vista la propria deliberazione n. 781 del 24 maggio 2021 con la quale è stato approvato il piano di prelievo della specie capriolo per la stagione venatoria 2021/2022, successivamente integrata con la propria deliberazione n. 1222 del 26 luglio 2021, in cui non era ricompresa la richiesta di prelievo relativa all'Azienda Faunistica "Nuova Castelmerlino", ricadente nel territorio a gestione non conservativa del territorio di Bologna, pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna con nota Prot. n. 0735608.I del 17 agosto 2021;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'integrazione della citata deliberazione n. 781/2021 approvando il piano di prelievo relativo al territorio dell'Azienda Faunistica "Nuova Castelmerlino" come di seguito indicato:

Proponente	Denominazione proponente	Distretto	Ultima densità rilevata	Densità obiettivo del distretto	n. capi in prelievo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0
AFV (Bo)	Nuova Castel Merlino	10 BO03	6,10	3,5	12	1	1	2	2	3	1	2

Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 492 del 12 aprile 2021 relativa al piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2021/2022;

Atteso che il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna ha comunicato, con nota Prot. n. 0852652.I del 13 settembre 2021, che, per mero errore materiale, ai fini della predisposizione della suddetta deliberazione, sono stati comunicati al competente Servizio periodi di prelievo del cinghiale in forma collettiva non esatti per alcuni distretti;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica della citata propria deliberazione n. 492/2021, sostituendo i periodi indicati per i distretti interessati con quelli di seguito riportati:

- Azienda Faunistica "Le Pradole" 01/10/2021 - 31/12/2021;
- Azienda Faunistica "Le Lagune" 30/10/2021 - 30/01/2022;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema

dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

1. di provvedere all'approvazione dei Programmi annuali operativi di gestione del cervo, nei Comprensori dell'ACATER (Areale del Cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) Occidentale, Centrale e Orientale, nella formulazione di cui, rispettivamente, agli Allegati 1, 2, 3, parti integranti e sostanziali del presente atto, per la stagione venatoria 2021-2022;
2. di provvedere, altresì, all'approvazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9, comma 4 e 10 del R.R. n. 1/2008, dei Piani di prelievo della popolazione di cervo contenuti nei soprarichiamati Programmi annuali operativi, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rinvia a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021-2022, approvato con propria deliberazione n. 491/2021;
3. di approvare, inoltre, il piano di prelievo in selezione della specie muflone relativo al territorio di Reggio Emilia per la stagione venatoria 2021-2021, così come riportato nell'Allegato 4 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di integrare ulteriormente la propria deliberazione n. 781/2021 "Piano di prelievo del capriolo per la stagione venatoria 2021-2022", già aggiornata con propria deliberazione n. 1222/2021, approvando il piano di prelievo relativo all'Azienda Faunistica "Nuova Castelmerlino", ricadente nel territorio di Bologna, come di seguito indicato:

Proponente	Denominazione proponente	Distretto	Ultima densità rilevata	Densità obiettivo del distretto	n. capi in prelievo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0
AFV (Bo)	Nuova Castel Merlino	10 BO03	6,10	3,5	12	1	1	2	2	3	1	2

5. di modificare il periodo di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2021-2022 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 492/2021, nei distretti ricadenti nel territorio di Bologna, come di seguito indicato:
  - Azienda Faunistica "Le Pradole" 01/10/2021 - 31/12/2021;
  - Azienda Faunistica "Le Lagune" 30/10/2021 - 30/01/2022;
6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
7. di disporre, infine, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.